

# Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per lottare contro la malattia emorragica epizootica

916.443.120

del 16 ottobre 2023 (Stato 17 ottobre 2023)

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),*  
visto l'articolo 239e capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup>  
sulle epizootie (OFE);  
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza  
del 18 novembre 2015<sup>2</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione  
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE,  
Islanda e Norvegia,  
*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza istituisce provvedimenti per lottare contro la malattia emorragica epizootica (EHD).

<sup>2</sup> Essa disciplina:

- a. l'estensione della zona delimitata per la EHD conformemente all'articolo 239e capoverso 2 OFE;
- b. l'esportazione di animali vivi delle seguenti specie:
  1. animali della specie bovina,
  2. ovini e caprini,
  3. camelidi,
  4. cervidi,
  5. tutti gli altri artiodattili ad eccezione dei suini;
- c. l'esportazione di sperma, ovuli ed embrioni (materiale germinale) degli animali di cui alla lettera b.

## **Art. 2**            Estensione della zona delimitata per la EHD

La zona delimitata per la EHD comprende la Svizzera.

## **Art. 3**            Periodo privo del vettore

È considerato periodo privo del vettore il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo. Il periodo che copre il tempo restante è considerato periodo di protezione.

RU 2023 586

<sup>1</sup> RS 916.401

<sup>2</sup> RS 916.443.11

**Art. 4** Esportazione di animali vivi verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

È vietata l'esportazione di animali vivi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia.

**Art. 5** Esportazione di materiale germinale verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

<sup>1</sup> È vietata l'esportazione di materiale germinale ottenuto dopo il 28 luglio 2023 verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione di materiale germinale di bovini, ovini e caprini se la partita soddisfa una delle seguenti condizioni di cui all'allegato II parte 5 capitolo III del regolamento delegato (UE) 2020/686<sup>3</sup>:

- a. gli animali da cui è stato ottenuto il materiale germinale sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta del materiale germinale e durante tale raccolta in uno stabilimento protetto dai vettori di cui all'articolo 6;
- b. gli animali sono stati sottoposti durante tutto il periodo di raccolta a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all'infezione da virus della EHD effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale del materiale germinale;
- c. gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di identificazione dell'agente dell'infezione da virus su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di:
  1. almeno 7 giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o
  2. almeno 28 giorni, in caso di reazione a catena della polimerasi;
- d. gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di identificazione dell'agente dell'infezione da virus della EHD su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta degli ovociti o degli embrioni;
- e. durante il periodo privo del vettore di cui all'articolo 3 fino alla raccolta del materiale germinale sono trascorsi almeno 60 giorni.

<sup>3</sup> Il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione di materiale germinale ottenuto prima del 28 luglio 2023 se è stato conservato separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e se non vi è alcun legame epidemiologico con un caso di EHD.

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/647, GU L 81 del 21.3.2023, pag. 1.

**Art. 6** Stabilimenti protetti dai vettori in cui viene ottenuto materiale germinale

<sup>1</sup> Il veterinario cantonale può riconoscere uno stabilimento in cui sono detenuti bovini, ovini o caprini per l'ottenimento di materiale germinale come stabilimento protetto dai vettori se sono soddisfatte le seguenti condizioni di cui all'articolo 44 e all'allegato V parte II capitolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/689<sup>4</sup>:

- a. lo stabilimento è dotato di adeguate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita;
- b. le aperture sono schermate contro i vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate periodicamente con un insetticida omologato secondo le istruzioni dei fabbricanti;
- c. il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all'interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;
- d. sono adottati provvedimenti atti a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori nelle vicinanze dello stabilimento protetto dai vettori;
- e. per la gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali al luogo di carico sono predisposte procedure operative standard, comprendenti le descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale esamina con frequenza adeguata, ma almeno all'inizio e alla fine periodo di protezione e una volta durante lo stesso, l'efficacia dei provvedimenti adottati mediante una trappola per vettori installata all'interno dello stabilimento.

**Art. 7** Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

Il materiale germinale di cui all'articolo 5 capoverso 2 per le partite verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia deve essere accompagnato da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 e, se del caso, all'articolo 6.

**Art. 8** Esportazione di animali e di materiale germinale dalla Svizzera

<sup>1</sup> È vietata l'esportazione dalla Svizzera di animali vivi e di materiale germinale di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione se:

- a. le condizioni riguardo alla EHD per l'importazione del Paese di destinazione sono rispettate;
- b. le condizioni riguardo alla EHD per il transito di eventuali Paesi di transito sono rispettate; e

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indegne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211.

- c. sulla base dell'attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l'esportazione.

**Art. 9**

La presente ordinanza entra in vigore il 17 ottobre 2023.